

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1300 DEL 05/08/2022

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'ULSS N. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE DIABETICI DI VICENZA PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE SANITARIA DEI DIABETICI IN TRATTAMENTO PRESSO L'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA: TRIENNIO 2022/2025.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1317/22

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, riferisce:

La Regione del Veneto con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) nel revisionare e riordinare, in maniera omogenea ed organica, la disciplina vigente in materia, riconosce l'importanza ed il ruolo degli enti del Terzo settore, tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 introduce specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle associazioni in parola (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell'attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “Delle organizzazioni di volontariato”.

Ai sensi del D.lgs. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Dette convenzioni devono, inoltre, prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, apposite forme di copertura assicurativa per il personale delle organizzazioni, nonché fissare le modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle organizzazioni medesime tra le quali debbono necessariamente figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa (articolo 56, comma 4).

Alla luce del quadro normativo suesposto, questa ULSS n. 8 Berica ha approvato, con Deliberazione n. 1018 del 03.07.2019 una convenzione con l'associazione di volontariato l'Associazione Diabetici di Vicenza per la collaborazione nelle attività di educazione sanitaria dei diabetici in trattamento presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza triennio 2019/2022.

L'associazione di volontariato “Diabetici di Vicenza” è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al numero di classificazione VI0078 e l'U.L.SS. n. 8 Berica e l'Associazione medesima intrattengono da molto tempo un costante e proficuo rapporto di collaborazione.

Con nota recepita al protocollo interno n. 60515 del 06.06.2022, l'Associazione in parola ha chiesto il rinnovo della Convenzione per il prossimo triennio 2022/2025 al fine di poter proseguire la collaborazione da tempo avviata con l'Azienda.

Il Direttore della Direzione Medica, con comunicazione in atti del 15.07.2022 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di cui si tratta.

La UOC Affari Generali, recepito il parere favorevole della Direzione Medica, ha quindi redatto il nuovo testo di accordo unico triennale allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale.

A tale riguardo, in base al testo della Convenzione allegato, questa ULSS autorizzerà l'Associazione Diabetici di Vicenza ad espletare attività di volontariato accanto ai pazienti ricoverati presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza, assicurando la presenza dei "Diabetici Guida" all'interno del Centro Antidiabetico per aiutare i malati e, più precisamente, per agevolare lo scambio di informazioni relative a:

- ✓ come e dove fare l'iniezione di insulina;
- ✓ il modo corretto per utilizzare la penna per insulina;
- ✓ come tenere il "diario" di autocontrollo;
- ✓ cosa fare quando subiamo un trauma fisico o psichico;
- ✓ il trattamento preventivo del piede;
- ✓ come curare l'igiene personale;
- ✓ come si calcolano i carboidrati.

Allegato alla convenzione, si trova il "*Programma educativo per l'anno 2022*", che contiene i dettagli delle attività a valere per l'anno in corso; l'associazione si impegna, per i successivi anni di vigenza della convenzione, a trasmettere, previo accordo con l'unità operativa di Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione e con la Direzione Medica, il programma delle attività aggiornato con riferimento a ciascun anno di riferimento.

Si rappresenta infine che le attività oggetto dell'accordo di collaborazione verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica funzione organizzativo-gestionale, cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei volontari impegnati nelle attività descritte in convenzione.

In virtù di quanto esposto, si propone di stipulare l'accordo triennale nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione Diabetici di Vicenza per la collaborazione nelle attività di educazione sanitaria dei diabetici in trattamento presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza, a valere per il triennio 2022/2025, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che i costi da rimborsare, per l'anno in corso e per ciascun anno di vigenza dell'accordo, all'associazione interessata a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della convenzione (polizze assicurative e acquisto camici), sono imputati a Bilancio Sanitario per l'anno corrente al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

## **CONVENZIONE**

**tra l'Azienda ULSS n. 8 'Berica' e l'Associazione di volontariato 'Diabetici di Vicenza'  
per la collaborazione nelle attività di educazione sanitaria  
dei diabetici in trattamento presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza**

**(triennio 2022/2025)**

TRA

**l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 'Berica'** (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina.

E

**l'Associazione di volontariato 'Diabetici di Vicenza'** (di seguito denominata Associazione), con sede in Vicenza, viale B. D'Alviano n.10, codice fiscale 80027310244, nella persona del suo Presidente pro tempore Stefano Passarella

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l'iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “*Del volontariato e dell’attività di volontariato*” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “*Delle organizzazioni di volontariato*” introducendo una disciplina omogenea ed organica per gli enti che ne fanno parte.

#### CONSIDERATO

che l’Associazione Diabetici di Vicenza con sede in Vicenza, viale B. D’Alviano n.10, è un’associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con numero di classificazione VI-078, la quale già dal 2000 opera all’interno della struttura ospedaliera di Vicenza mettendo a disposizione degli ammalati il sostegno gratuito di volontari qualificati;

che l’Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, persegue le finalità di:

- *agire nei confronti degli organi politici e sanitari per la prevenzione della malattia diabetica mediante stages nelle scuole, nei luoghi di lavoro e tra i familiari dei cittadini affetti da diabete, al fine di ottenere il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l’assistenza al diabetico in tutto il territorio dell’U.L.SS. di appartenenza.*
- *organizzare per le persone affette da diabete, i loro familiari e quanti interessati, incontri periodici per dibattere problemi di comune interesse;*
- *promuovere riunioni e corsi di formazione e informazione per diabetici, in modo particolare per i giovani, anche in una possibile realizzazione di vacanze comunitarie e campi scuola;*
- *organizzare e prestare ogni tipo di assistenza ai diabetici in forma di volontariato nei limiti e nel rispetto della L.R. 40/93, nonché delle altre disposizioni in materia di volontariato.*

che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;

Tutto ciò premesso e considerato

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### **Art. 1 - Finalità della convenzione**

L’ U.L.SS. n. 8, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l’Associazione ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, nei seguenti termini: presenza dei “Diabetici Guida” all’interno del Centro Antidiabetico per aiutare i malati e, più precisamente, per agevolare lo scambio di informazioni relative a:

- ✓ come e dove fare l’iniezione di insulina;
- ✓ il modo corretto per utilizzare la penna per insulina;
- ✓ come tenere il “diario” di autocontrollo;
- ✓ cosa fare quando subiamo un trauma fisico o psichico;
- ✓ il trattamento preventivo del piede;
- ✓ l’igiene personale;
- ✓ come si calcolano i carboidrati.

Viene allegato alla presente il “Programma educativo per l’anno 2022”, dove vengono esplicitati i dettagli delle attività di cui si tratta a valere per l’anno in corso; l’Associazione si impegna, per i successivi anni di vigenza della presente convenzione, a trasmettere, previo accordo con l’unità operativa di Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione di Vicenza, alla Direzione Medica Ospedaliera funzione organizzativo gestionale il programma delle attività aggiornato con riferimento a ciascun anno di riferimento.

L'opera dell'Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come "supplenza" dell'attività del personale dell'U.L.S.S. n. 8.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell'Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del reparto.

L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'U.L.S.S. ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre associazioni di volontariato presenti in U.L.S.S. n. 8 per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

## **Art. 2 - Ambito di attività**

Le parti si attivano per la realizzazione, nel corso del triennio 2022/2025, delle iniziative sopra descritte effettuando il proprio servizio presso l'unità operativa di Malattie Endocrine, del ricambio e della Nutrizione di Vicenza.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'U.L.S.S., del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell'Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera funzione organizzativo gestionale cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del programma delle attività citato all'articolo n. 1, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'U.L.S.S. che dell'Associazione, potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle Parti non richieda la formale modifica della convenzione.

## **Art. 3 – Garanzia per l'attività di collaborazione**

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere alla Direzione Medica, con cadenza trimestrale, l'elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell'U.L.S.S. n. 8, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della DMO succitata.

## **Art. 4 – Compiti dell'associazione**

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'U.L.SS..

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

#### **Art. 5 – Responsabilità**

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'U.L.SS.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

#### **Art. 6 – Aspetti assicurativi**

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RcT)*.

Come stabilito dall'articolo n. 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

#### **Art. 7) Impegni a carico dell'ULSS n. 8 “Berica”**

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l'eventuale uso gratuito di uno o più *locali*, all'interno dell'Ospedale San Bortolo, che saranno individuati dall'Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell'associazione.

L'Associazione provvederà a procurare gli appositi *camici* che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato, dietro presentazione di regolare fattura, dall'Azienda ULSS. Ciò premesso, l'Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio dei camici, l'associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che verranno rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all'acquisto dei camici, nei termini di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

#### **Art. 8 – Relazione**

L'Associazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta, da trasmettere alla Direzione Medica funzione organizzativo gestionale dell'Ospedale di Vicenza.

#### **Art. 9 – Verifica della collaborazione**

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale dell'U.L.SS. (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

#### **Art. 10 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Come precisato all'articolo n. 1, all'inizio di ciascun anno di vigenza della presente convenzione, l'Associazione presenterà all'ULSS. n. 8 il "*programma educativo*" valido ed aggiornato per l'anno di riferimento.

Viene, quindi, allegato alla presente convenzione il primo programma educativo per il 2022.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 11 – Controversie**

In caso di controversie derivanti dal presente accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

#### **Art. 12 – Adempimenti in materia di privacy**

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "*categorie particolari di dati personali*") ai sensi del GDPR 2016/679), eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai

sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale ed aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come *autorizzati esterni* al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

### **Articolo 13 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, \_\_\_\_\_

Il Presidente pro tempore  
dell'Associazione Diabetici di Vicenza  
(*Stefano Passarella*)

Il Direttore Generale  
Azienda U.L.SS. n. 8 Berica  
(*Maria Giuseppina Bonavina*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Programma 2022 Associazione Diabetici di Vicenza

### Data

<b><u>GENNAIO</u></b>	18	Consiglio Direttivo
<b><u>MARZO</u></b>	15	Consiglio Direttivo
	20	Camminando Attraverso i Ponti della nostra Città
<b><u>APRILE</u></b>	29	Assemblea Ordinaria Soci
<b><u>MAGGIO</u></b>	22	Camminando attraverso i Parchi della nostra Città
<hr/>		
<b><u>GIUGNO</u></b>	21	Consiglio Direttivo
<b><u>LUGLIO</u></b>		Incontro Scientifico (1)
<b><u>AGOSTO</u></b>		Chiusura per ferie estive dall'1 al 22
<b><u>SETTEMBRE</u></b>		Campus Adulti / Giovani Diabetici Insulino Trattati
		Incontro Scientifico (2)
<b><u>OTTOBRE</u></b>	16	Visita a Villa Zileri - Monteviale
	25	Consiglio Direttivo
<b><u>NOVEMBRE</u></b>	13	Attività in occasione della 32 <sup>a</sup> Giornata Mondiale Diabete 2022
		Incontro Scientifico (3)
	29	Consiglio Direttivo
<b><u>DICEMBRE</u></b>	11	Messa Natale 3 <sup>a</sup> domenica avvento
		Chiusura per festività natalizie dal 20/12/22 al 9/01/23